



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31 c. 4-bis del D.P.R. n. 380/01.

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18/02/2019

INDICE

Art. 1 - Obiettivi

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

Art. 4 - Sanzioni per tipologie di interventi non classificati

Art. 5 –Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Art. 6 – Rateizzazione

Art. 7–Norma di rinvio

Art. 1 - Obiettivi

Il presente Regolamento ha lo scopo di garantire certezza applicativa al sistema sanzionatorio in materia edilizia introdotto dal comma 4 bis dell'art. 31 D. Lgs. 380/2001, per quanto di competenza comunale secondo le normative nazionali e regionali in materia, e si ispira ai principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, al fine di operare una coerente graduazione delle sanzioni rapportata alla gravità dell'abuso o della violazione regolamentare commessa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire opere edilizie realizzate in assenza di Permesso di Costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, prevista dal comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

La sanzione trova applicazione alle condotte rilevanti (inottemperanza ordinanza di demolizione) consumate successivamente all'entrata in vigore della disposizione contenuta nel comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001, cioè nel caso in cui il termine di 90 giorni assegnato per la demolizione del manufatto abusivo sia venuto a spirare successivamente all'entrata in vigore del citato comma 4 bis.

La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza si aggiunge alle ulteriori sanzioni amministrative (acquisizione area di sedime e demolizione), e non sostituisce né estingue qualsivoglia ulteriore misura penale o amministrativa.

Art. 3 - Determinazione delle sanzioni

La sanzione viene commisurata alle dimensioni ed alla tipologia di manufatto oggetto di demolizione.

I manufatti sono misurati in metri quadri qualora sviluppino superfici coperte. Per superfici coperte valutabili ai fini sanzionatori deve intendersi ogni manufatto con copertura, indipendentemente dalla tipologia di copertura (solaio latero-cementizio con lastricato o tegole, pannelli coibentati, ecc.), ed è misurata come sommatoria della proiezione a terra del piano di copertura di ogni piano (fuori terra ed entro terra).

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4-bis, art. 31 DPR 380/2001, sono così individuate :

A. Interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.: la sanzione prevista, in conformità alla previsione di Legge è sempre pari al valore massimo di € 20.000,00;

B. Interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali non realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'art. 27 del DPR n. 380/01 e s.m.i.:

1) di carattere residenziale:

- Fino a 30 mq: € 2.000,00
- Oltre 30 mq: € 2.000,00 + € 50,00 per ogni ulteriore mq. o frazione
- cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante con opere: € 12,50/mq
- interventi che determinano una trasformazione permanente del suolo inedificato in assenza di superfici coperte (es.: piazzali e spazi pavimentati in asfalto, in calcestruzzo, piscine scoperte, ecc.): € 10,00 per ogni mq. di superficie di suolo interessato;
- altre opere non quantificabili in termini di superficie coperta, diverse dalla tipologia

precedente: € 2.000,00 (es.: recinzioni, modifiche dei prospetti, ecc.);

2) di carattere non residenziale:

- fino a 15 mq : € 2.000,00
- oltre 15 mq : € 2.000,00 + € 100,00 per ogni ulteriore mq. o frazione
- cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante con opere: € 25,00/mq;
- interventi che determinano una trasformazione permanente del suolo inedificato in assenza di superfici coperte (es.: piazzali e spazi pavimentati in asfalto, in calcestruzzo, piscina scoperta, ecc.): € 15,00 per ogni mq di superficie di suolo interessato;
- altre opere non quantificabili in termini di superficie coperta diverse dalla tipologia precedente: € 2.000,00 (es.: recinzioni, modifiche dei prospetti, ecc.).

In presenza di più tipologie di interventi nell'ambito del medesimo provvedimento demolitorio, la sanzione verrà determinata sommando la sanzione prevista per ogni tipologia di intervento accertato.

In ogni caso la sanzione minima non può essere inferiore a €2.000,00 e quella massima non potrà superare l'importo previsto dalla norma e pari a € 20.000,00.

Art. 4 - Sanzioni per tipologie di interventi non classificati

La sanzione da comminare per gli interventi edilizi non ricompresi nelle fattispecie del precedente articolo 3, sarà determinata con motivato provvedimento dal Responsabile del Settore Edilizia e Urbanistica.

Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il Responsabile del Servizio Urbanistica quantifica la sanzione e ne intima il pagamento con atto notificato, all'uopo assegnando un termine di giorni 30.

In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Comune avvierà le procedure per il recupero coattivo delle somme dovute secondo le vigenti normative.

Art. 6 - Rateizzazione

Il Comune può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione irrogata venga pagata in rate mensili da tre a trenta *oppure* in rate semestrali da una a cinque; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 200,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Comune, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 7 - Norma di Rinvio

La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente Regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli del Regolamento che si dovessero trovare in contrasto.